



# CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



presso il  
Ministero della Giustizia

Circ. n. 117/XIX Sess.

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

27/09/2017 U-rsp/6853/2017



Ai Presidenti degli Ordini  
territoriali degli Ingegneri

Ai Presidenti delle  
Federazioni e Consulte  
degli Ingegneri

OGGETTO: linea guida per il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.

Caro Presidente,

Il Gruppo di Lavoro "Sicurezza" del C.N.I., coordinato dal consigliere Gaetano Fede, nel corso del 2017 ha sviluppato una specifica attività nel settore cantieri dalla quale è scaturita la redazione del documento in oggetto.

La linea guida per il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) è il frutto di un lungo lavoro del GdL, che ha avuto come riferimento base un documento elaborato dalla Federazione degli Ordini degli Ingegneri dell'Emilia Romagna, sviluppatosi successivamente attraverso un confronto serrato e continuo con numerosi interlocutori esperti della materia, dai responsabili degli organi di vigilanza di alcune ASL regionali coinvolti nella fase iniziale, agli ingegneri della sicurezza di numerosi Ordini provinciali, nonché di Federazioni e Consulte regionali.

Il documento finale, approvato dal Consiglio Nazionale Ingegneri nella seduta del 06/09/2017, si pone come utile strumento per l'esercizio della funzione di coordinatore in fase di progettazione, primo nel suo genere a diffusione nazionale. L'obiettivo della "linea guida" è di fornire all'ingegnere, ed eventualmente a tutti i professionisti della sicurezza che si occupano della gestione dei cantieri, un valido supporto nell'ambito dell'esercizio della propria funzione, nel pieno rispetto degli obblighi previsti dall'art.92 del D.Lgs.81/2008, ma anche in veste di ausilio finalizzato all'innalzamento della qualità della prestazione, nell'ottica di un ruolo di "alta vigilanza" evidenziato con sempre maggiore frequenza dagli orientamenti più recenti della giurisprudenza.

Per quanto sopra ti invitiamo a dare l'opportuna divulgazione tra i tuoi iscritti della "linea guida". La stessa sarà pubblicata nei prossimi giorni nella pagina del nostro GdL Sicurezza, all'interno del sito del CNI [www.tuttoingegnere.it](http://www.tuttoingegnere.it).

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Ing. Angelo Valsecchi

Allegato: c.s.d.

IL PRESIDENTE

Ing. Armando Zambrano

**LINEE GUIDA PER IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA  
IN FASE DI PROGETTAZIONE**

A cura di:

Ing. Gaetano Fedè (Consigliere CNI responsabile GdL “Sicurezza”)  
e del **Gruppo di Lavoro “Sicurezza” del C.N.I.**

e con il prezioso contributo di:

Federazione degli Ordini degli Ingegneri dell’Emilia Romagna

- Roma, Aprile 2017
- Approvate dal Consiglio del CNI nella seduta del 06/09/2017

## Premessa

Nel corso degli anni molto spesso sono state analizzate le criticità del ruolo del coordinatore in fase di esecuzione dell'opera (CSE), come peraltro fatto nel lavoro interfederazione delle Federazioni Regionali Ordini degli Ingegneri della regione Emilia Romagna e Toscana relativamente alle linee guida del CSE, successivamente rielaborate dal CNI e integrate attraverso la condivisione di essi con gli Ordini Provinciali di tutto il Paese. Tuttavia sul ruolo del coordinatore per la progettazione (in seguito CSP) non si è forse dibattuto a sufficienza, sottovalutando spesso il fondamentale momento del “progettare” la sicurezza, e dell'importanza che questo riveste nel raggiungimento dell'obiettivo di garantire la salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili, come previsto dalla Direttiva Europea da cui discende il vigente D. LGS. 81/08 e s.m.i. (di seguito D81).

L'affidamento dell'incarico, che nella pratica (specialmente nei cantieri privati) è molto spesso tardivo e non contestuale a quello di progettazione dell'opera, porta ad uno svilimento del ruolo professionale del CSP ed a una “mera” redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (di seguito PSC) e del Fascicolo dell'Opera (di seguito FO) senza che il CSP possa intervenire in modo efficace all'atto delle scelte progettuali.

L'attività del CSP, è dunque trattata nel presente documento cercando di evidenziare il fatto che durante lo svolgimento dei suoi compiti, debba necessariamente essere in sinergia sia con il progettista che con il committente/Responsabile dei Lavori (di seguito RL) e deve interagire con essi in modo che la realizzazione dell'opera e la sua successiva manutenzione avvengano nel pieno rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Nel seguito sono riportati, a titolo di promemoria, gli obblighi di legge che riguardano la figura del CSP e poi a seguire le azioni consigliate legate all'attività di coordinamento in fase di progettazione dell'opera, esse sono state riportate in un ordine tale da evidenziare come il PSC ed il FO siano in risultato conclusivo dell'attività di progettazione del CSP.

## Obblighi normativi a carico del coordinatore per la progettazione (art. 90 del D81):

Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il CSP deve:

- a) Redigere il **Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.)** di cui all'art. 100, comma 1 i cui contenuti minimi sono specificati nell'allegato XV;
- b) Predisporre il **Fascicolo** adattato alle caratteristiche **dell'opera (F.O.)** i cui contenuti sono stabiliti nell'Allegato XVI contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. **Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria** di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

- c) Eseguire una **valutazione del rischio relativa alla presenza di ordigni bellici inesplosi** rinvenibili durante le attività di scavo (vedi anche rif. Interpello n. 14 del 2015 Commissione Consultiva);
- d) Coordinare l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 90, comma 1 del D.Lgs 81/08, ovvero *“Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15, in particolare: a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.*

### Azioni

1. Sottoscrivere un disciplinare di incarico per lo svolgimento del ruolo di CSP, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione; tale contestualità è richiesta per la necessità di lavorare assieme ai progettisti e potere quindi influire sulle scelte progettuali, sulle soluzioni architettoniche e sulle tecnologie costruttive da adottare, con lo specifico obiettivo di eliminare o ridurre i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori durante la fase esecutiva (e manutentiva) dell'opera da realizzare;
2. Consegnare sempre al committente o al RL/RUP:
  - a) dichiarazione relativa al possesso dei requisiti per svolgere l'incarico di CSP, a cui allegare fotocopia dell'attestato di frequenza al corso di cui all'art. 98 c.2 del D.Lgs. 81/08 ed ai relativi aggiornamenti;
  - b) dichiarazione relativa alla sottoscrizione di polizza assicurativa a copertura del ruolo con indicati tutti i dati di riferimento.
3. Informare il Committente sulle responsabilità penalmente rilevanti a suo carico e sulla possibilità di nominare il Responsabile dei Lavori (di seguito RL), conferendogli uno specifico e dettagliato incarico. Fornire al Committente un documento di sintesi che descriva i compiti a Suo carico (o a carico del RL/RUP) previsti dalla legislazione vigente.
4. Evidenziare al Committente/RL che il PSC ed il FO sono parte integrante del contratto di appalto (rif. art. 100 comma 2 del D.Lgs 81/08).
5. Farsi consegnare la documentazione (relativamente all'opera che dovrà essere realizzata) in possesso del committente o raccolta o predisposta precedentemente all'incarico di CSP.
6. Visionare il luogo dove sarà realizzata l'opera, con particolare attenzione alle interferenze e al contesto ambientale nel quale si svilupperà l'area di cantiere. Durante il sopralluogo il CSP dovrà verificare (ad esempio mediante rilievi metrici, fotografie ed altro che ritenga opportuno) la presenza di sottoservizi e/o manufatti direttamente individuabili ed in ogni caso dovrà coinvolgere il progettista, il committente e/o il RL e/o il RUP nella valutazione della presenza di tali interferenze, per quanto non direttamente riscontrabile (è opportuno richiedere agli enti gestori documentazione integrativa in merito all'eventuale presenza e posizione di sottoservizi);
7. Qualora sia prevedibile la necessità di eseguire opere di scavo per realizzare l'opera, il coordinatore deve segnalare al committente e/o RL e/o RUP la necessità di fare una valutazione relativa all'eventuale presenza

di ordigni bellici inesplosi, provvedendo a raccogliere in sinergia con gli stessi le informazioni necessarie al fine di effettuare la valutazione del rischio contestualizzata al sito ed opera da realizzare, secondo le indicazioni dell'Interpello n.14/2015 compresa, ove ritenuta necessaria, la proposta al committente e/o RL e/o RUP di effettuare un'indagine strumentale, non invasiva o tramite bonifica sistematica, da effettuarsi a cura del Committente e/o RL e/o RUP stesso.

8. Qualora il PSC da redigere sia relativo ad un cantiere che sarà realizzato all'interno di un qualsiasi altro luogo in cui si svolgono altre attività lavorative (siti produttivi o in generale ambienti di lavoro sia privati sia pubblici – uffici, ospedali, scuole, ecc.), è necessario che il CSP chieda al Datore di lavoro Committente o al RL/RUP tutte le informazioni necessarie per l'elaborazione del PSC stesso, con particolare riferimento:
  - a) alla presenza di sottoservizi;
  - b) alle modalità di accesso/uscita del sito produttivo o struttura pubblica;
  - c) ai rischi relativi all'attività che si svolge all'interno del sito produttivo o struttura pubblica;
  - d) agli orari di lavoro;
  - e) agli allacci elettrici ed idrici;
  - f) alle modalità comportamentali da rispettare all'interno dell'unità produttiva o struttura pubblica;
  - g) a particolari procedure/comunicazioni da attuare durante lo svolgimento di attività soggette a rischi che potrebbero interferire con le attività dell'unità produttiva (es. utilizzo di fiamme libere) o struttura pubblica;Il PSC dovrà recepire i contenuti del Piano di Emergenza (PE) dell'unità produttiva o struttura pubblica, da inserire in allegato all'interno del PSC, in modo da risultare coerente con il PE stesso o nel caso sia necessario occorrerà coinvolgere il Servizio Prevenzione e Protezione dell'ambiente di lavoro che ospita il cantiere per le necessarie integrazioni e/o modifiche del PE esistente;
9. Predisporre un crono programma dei lavori con l'individuazione delle fasi, sottofasi di lavoro ed interferenze spaziali e/o temporali e dare chiara evidenza delle procedure complementari e di dettaglio, riferibili alle scelte autonome delle imprese esecutrici che dovranno essere esplicitate nei rispettivi POS, relative a specificità dell'opera da realizzare.
10. Elaborare un computo metrico estimativo analitico dei costi della sicurezza.
11. Predisporre una documentazione fotografica dello stato di fatto, da inserire nel PSC, che evidenzi gli elementi di importanza rilevante ai fini della sicurezza;
12. Partecipare alle riunioni di coordinamento con i progettisti, al fine di dare indicazioni, relative alla sicurezza ed igiene sul lavoro, che possano essere di indirizzo alle scelte progettuali ed organizzative. Al termine di ogni riunione predisporre un verbale che contenga le osservazioni formulate in materia di sicurezza ed igiene del lavoro; tale verbale, condiviso con i progettisti, sarà inviato al Committente;
13. Predisporre il PSC secondo quanto previsto dall'allegato XV del D.Lgs 81/08 e s.m.i. che dovrà risultare: un idoneo strumento di pianificazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare in cantiere; specifico per l'opera da realizzare; corredato da tavole esplicative di progetto relative agli aspetti di sicurezza; di

concreta fattibilità e semplice comprensione; non un mero elenco e richiamo di norme. Potrà essere redatto utilizzando il modello semplificato previsto dal Decreto interministeriale 9 settembre 2014. L'elaborato dovrà essere consegnato al Committente, predisponendo un verbale di consegna che sarà controfirmato dal Committente stesso. Il PSC dovrà essere consegnato anche in formato editabile in modo che possa essere facilitato il compito di aggiornamento successivo da parte del CSE;

14. Predisporre il Fascicolo dell' Opera secondo quanto previsto all'allegato XVI del D.Lgs 81/08 e s.m.i. tenendo conto anche degli obblighi individuati dalle diverse normative regionali in relazione alle necessarie dotazioni degli edifici ai fini di contrastare il rischio di caduta dall'alto (a titolo di esempio: D.G.R. n. 699 del 15 giugno 2015 Regione Emilia Romagna *"Atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall'alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile"* oppure il Regolamento della Regione Toscana emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.75/R del 20 dicembre 2013: *"Misure preventive e protettive per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza"*);  
L'elaborato dovrà essere consegnato al Committente, predisponendo un verbale di consegna che sarà controfirmato dal Committente stesso
15. Individuare, le prevedibili occasioni in cui sarà auspicabile effettuare riunioni di coordinamento a cura del CSE. Queste possono essere individuate almeno in corrispondenza di fasi fondamentali-critiche del processo di realizzazione dell'opera;
16. Predisporre eventuale procedura complementare e di dettaglio, a cui si dovranno attenere il CSE e le imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera, qualora vi sia un ritrovamento accidentale, imprevisto di un eventuale ordigno bellico inesplosivo;
17. Nello svolgimento delle sue mansioni il CSP può essere anche incaricato e coinvolto dal committente o RL/RUP nell'azione di valutazione delle offerte, soprattutto per verificare che le imprese non propongano tecnologie di lavoro differenti da quelle del PSC e peggiorative delle condizioni di sicurezza, nonché nella valutazione di eventuali proposte di integrazione al PSC formulate dall'impresa aggiudicatrice dei lavori ai sensi dell'Art. 100 comma 5, verificando che tali proposte possano effettivamente meglio garantire la sicurezza nel cantiere. Qualora ciò non accada ed il CSE non sia la medesima persona del CSP, è opportuno che quest'ultimo segnali al committente o RL/RUP la necessità di coinvolgere il CSE nell'importante azione di valutazione delle offerte per quanto di competenza.

.....

*Il GdL Sicurezza del CNI, coordinato dal consigliere nazionale Gaetano Fede è così costituito:  
Damiano Baldessin (Ordine di Treviso), Francesco Paolo Capone (Ordine di Napoli), Michele Carovello (Ordine di Avellino), Marco Di Felice (Ordine di Vicenza), Francesco Fiorino (Ordine di Agrigento), Andrea Galli (Ordine di Perugia), Patrizia Guerra (Ordine di Brescia), Antonio Leonardi (Ordine di Catania), Carlo Rizzieri (Ordine di Rovigo), Rocco Sassone (Ordine di Matera), Remo Vaudano (Ordine di Torino), Luca Vienni (Ordine di Pistoia).*